

Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016

Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gazzetta Ufficiale 10/10/2016, n. 237

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art. 29-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006, aggiunto dall'art. 7, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante «Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2011 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerata l'opportunità di armonizzare i contenuti del presente decreto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno, in corso di perfezionamento, che determina i requisiti e le capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006;

Considerato che per gli impianti di gestione dei rifiuti le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, sono comprensive di quelle di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, salvo chiarire che esse possono essere escluse anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 353/1 del 31 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Decreta:

Art. 1**Oggetto**

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui al medesimo comma.

2. Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, per le attività di gestione dei rifiuti, coprono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per tali attività, a condizione che esse possano essere escluse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente

anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 29-quater, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente decreto.

4. Le garanzie finanziarie regolarmente prestate ai sensi dell'art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica, sospendono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, per le attività condotte sul sito di bonifica per il periodo nel quale sono in essere. Conseguentemente, per tali attività, le garanzie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, ove pertinenti, sono richieste solo contestualmente allo svincolo di cui all'art. 248, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, e fatte salve le ulteriori definizioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti definizioni:

a) sostanze pericolose pertinenti: le sostanze in tal modo individuate in applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo n. 152/2006;

b) amministrazione preposta: la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente competente (ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006) o l'autorità da essa delegata, ai sensi dell'art. 208, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 3

Ammontare della garanzia e modalità di rilascio

1. L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati a redigere la relazione di riferimento, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è determinato in ragione delle categorie di attività condotte nell'installazione, dell'estensione del sito dell'installazione, della pericolosità e delle quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonché del periodo di vita utile dell'installazione residuo, avendo a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto dell'IVA, ove dovuta) nell'allegato A al presente decreto.

2. Con riferimento ad installazioni che presentano particolari rischi ambientali ed igienico-sanitari, l'autorità competente, su indicazione dell'amministrazione beneficiaria, con provvedimento motivato, può prevedere coefficienti unitari più elevati di quelli indicati nell'allegato A al presente decreto.

3. In ogni caso l'ammontare della garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi della valutazione di cui alla lettera b), dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché della progettazione ed attuazione delle misure necessarie per rimediare -tenendo conto della fattibilità tecnica- l'inquinamento in modo da riportare il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a) del medesimo art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora la citata valutazione evidenzi che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento predetta.

4. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate, i coefficienti e valori di riferimento di cui agli allegati al presente decreto, sono soggetti a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.

Art. 4

Riduzioni ed aggiornamenti

1. L'ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto di un importo fino al:

a) 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS);

b) 40 % nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

2. La riduzione di cui al comma 1 non opera nei confronti degli importi minimi di cui al capitolo 5, dell'allegato A.

3. Nel caso di modifiche impiantistiche sostanziali, il gestore provvede a rideterminare l'ammontare delle garanzie finanziarie, sottoponendo i calcoli all'autorità competente e all'amministrazione beneficiaria, e provvedendo conseguentemente alla integrazione delle garanzie finanziarie, ovvero a chiedere all'autorità competente la loro riduzione.

Art. 5

Accettazione delle garanzie finanziarie

1. Le garanzie finanziarie si intendono accettate decorsi trenta giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diverse indicazioni dell'amministrazione beneficiaria.

Art. 6

Termini e durata della garanzie finanziarie prestate

1. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto è prestata entro 12 mesi della validazione da parte dell'autorità competente della relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto è prestata fino al termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, maggiorato di due anni.

3. In deroga al comma 2, la garanzia finanziaria è presentata fino al termine di validità dell'autorizzazione, maggiorato di due anni, nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale, ad esempio per espressa richiesta del gestore, preveda la scadenza della sua validità prima del termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006.

4. È consentita la prestazione di garanzia di durata inferiore a quella indicata ai commi 2 e 3, purché sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nella espletazione dell'obbligo di garanzia, nonché il rispetto del successivo comma 6.

5. L'amministrazione preposta, sulla base di specifico provvedimento, nelle more del completamento degli interventi di cui al comma 4 del successivo art. 7, può trattenere la garanzia, o parte di essa, per una durata superiore a quella individuata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente titolo.

6. Ove il gestore presta la garanzia finanziaria frazionandola per periodi temporali minori di quelli totali indicati ai commi 2 o 3, egli provvede per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006, e pertanto la sua violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, è contrastata con le misure di cui all'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 e determina inoltre la facoltà per autorità competente, previa diffida, di procedere a trattenere la garanzia, o parte di essa.

Art. 7

Svincolo estensioni ed escussione

1. Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia di cui all'art. 6, in caso di cessazione dell'attività, l'amministrazione preposta su richiesta del gestore dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previa verifica da parte dell'autorità competente (secondo i criteri di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) della assenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione.

2. In caso di variazione della titolarità della gestione dell'installazione da cui derivi la volturazione dell'attività autorizzata, l'amministrazione preposta, nelle forme e nei modi di cui al comma 1 e previa richiesta del gestore, dispone lo svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore.

3. Dal momento della cessazione definitiva delle attività il gestore, al fine di dar conto delle azioni in corso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006 per valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti, informa l'autorità competente e l'amministrazione preposta trimestralmente sullo stato di avanzamento delle attività di caratterizzazione, i cui esiti finali sono presentati ai medesimi soggetti entro dodici mesi dalla cessazione definitiva delle attività.

4. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006, nel caso in cui l'autorità competente riscontra la presenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione, il gestore è tenuto a porre in atto le previste misure per il ripristino del sito, presentando a tal fine all'amministrazione preposta un adeguato progetto di interventi, cui provvede a dare attuazione negli stretti tempi tecnici.

5. L'amministrazione preposta procede all'escussione della garanzia prestata, nel caso in cui accerti la mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 3, ovvero l'inadeguatezza del progetto di interventi di cui al comma 4, ovvero l'inerzia del gestore nel dare attuazione al medesimo progetto.

6. Per gli accertamenti di cui al comma 5, la amministrazione preposta può avvalersi del soggetto incaricato di effettuare gli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le autorità competenti, le amministrazioni preposte e i soggetti che effettuano gli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 26 maggio 2016

Il Ministro: Galletti

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, fg. n. 2971